

Comune di

Calderara di Reno

Il Sindaco

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE AREE ADIACENTI AL CANILE POSTO IN VIA PERSICETANA 23.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 12 settembre l'Associazione Fuori le zampe odv senza scopo di lucro, che si occupa della tutela e del benessere dei cani all'interno del Canile posto a Calderara di Reno in via Persicetana 23, ha evidenziato la potenziale pericolosità per la incolumità pubblica dei luoghi, poiché frequentando l'area nei dintorni del canile si possono udire gli spari a distanza ravvicinata dei cacciatori che frequentano la zona;

Preso atto che la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati, dove c'è presenza di fabbricati o attività è regolamentata da quanto previsto all'art. 21 della Legge n. 157 del 11/02/1992, commi e) ed f) , recepiti anche nella L.R. n. 8 del 15/02/1994 e s.m.i., che vietano l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di cento metri con presenza di immobili, fabbricati ed attività e di cinquanta metri in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili e che pone il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati adibiti a residenza o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

Constatato che l'area è frequentata dai volontari che svolgono attività quotidiane all'esterno del canile, dagli adottanti che vengono in visita durante la settimana in canile e dai cani ospiti del canile che per il benessere devono uscire dai box e fare attività motorie;

Ritenuto che per quanto sopra risulta necessario ed urgente intervenire con un provvedimento specifico per l'area nell'intorno del canile a tutela della pubblica incolumità, per garantire idonee condizioni affinché i volontari, gli utenti e i cani che nella stagione estiva/autunnale frequentano il canile, nel periodo che si sovrappone alla stagione venatoria, possano utilizzare l'area circostante il canile in condizioni di piena sicurezza;

Constatato:

- che tale provvedimento specifico, partendo dai presupposti di legge, è volto a individuare le aree nelle quali, tenendo conto delle particolari condizioni del loro utilizzo per il benessere dei cani e dei volontari che operano nel canile mediante le quotidiane attività in interazione con il contesto ambientale circostante, è vietato esercitare l'attività venatoria e sparare;
- che l'apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone a disposizione in cui esercitare tale attività liberamente;

Vista la Legge n. 157 del 11/02/1992;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 15/02/1994 e succ. modif.;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 e modif., in merito ai poteri del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;




Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8



Comune di

Calderara di Reno

Il Sindaco

ORDINA

Il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria

a tutela della incolumità pubblica nell'intorno del canile posto in via Persicitana 23, con le seguenti modalità:

- l'esercizio venatorio sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, è VIETATO in una fascia di larghezza di centocinquanta metri dal perimetro del canile, ed in tale fascia è inoltre obbligatorio tenere il fucile scarico;
- nelle zone adiacenti è VIETATO sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi l'area stessa;
- è VIETATO attraversare l'area e/o camminare sullo stesso con fucile carico.

DISPONE

- che il provvedimento sia esecutivo dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Calderara di Reno e abbia validità fino alla conclusione della stagione venatoria 2019/20 e precisamente fino 31/01/2020;
- che venga data la massima diffusione al provvedimento;
- che il controllo del rispetto del provvedimento sia effettuato, ognuno per le proprie competenze, dall'Arma dei Carabinieri Nucleo Forestale, dagli agenti della Polizia Provinciale, dalle Guardie volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste;
- che le eventuali violazioni siano perseguite con sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria (Legge n. 157 del 11/02/1992 e L.R. n. 8 del 15/02/1994 e s.m.i.);
- che il mancato rispetto del provvedimento preveda la comunicazione all'autorità giudiziaria con applicazione dell'art.650 del Codice Penale;

SI AVVERTE

- che il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Diolaiti, Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio del Comune di Calderara di Reno tel. 0516461231, con sede in Via Garibaldi 2/G;
- che contro il presente provvedimento è ammissibile: ricorso gerarchico al Prefetto di Rimini entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:
 - pubblicazione sul sito Web del Comune di Calderara di Reno;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- che Copia della presente ordinanza vada inoltre inviata per quanto di competenza:
 - Alla Prefettura di Bologna;
 - Al Comando di P.M.;
 - Al Comando dei Carabinieri di Calderara di Reno;
 - Alla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna;



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8



Comune di

Calderara di Reno

Il Sindaco

- alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna;
- Alle Associazioni venatorie locali.

Dalla Residenza Municipale li 13/09/2019

Il Sindaco
Giampiero Falzone



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8